

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Relatore) |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

IL CASO.it

nella seduta dell'11 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 3 novembre 2009, presentato dall'avvocato della società ricorrente e pervenuto tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 11 novembre 2009, è stato chiesto a questo Collegio di accertare le responsabilità dell'intermediario che con il suo comportamento ha indotto in errore *"la ricorrente inducendola a consegnare i mobili oggetto del contratto nella convinzione che fossero stati pagati"*, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 7.700,00 oltre a interessi e spese legali.

Secondo quanto esposto nel menzionato ricorso la società ricorrente, che opera nel campo della commercializzazione di mobili e arredi in Milano, ha stipulato in data 16 dicembre 2008 un contratto per la vendita a persona fisica di taluni mobili per un importo complessivo di € 7.700,00. Il pagamento dell'intero importo, come contrattualmente stabilito, è avvenuto a mezzo assegno bancario - tratto sulla filiale di Pavia di altro intermediario - che, in pari data, è stato versato dal legale rappresentante della società ricorrente sul conto in essere presso l'intermediario. Nel citato contratto di vendita era previsto che la consegna del materiale avvenisse nella mattinata del successivo giorno 19 dicembre 2008.

Il 18 dicembre 2008, il legale rappresentante della ricorrente ha contattato l'intermediario per verificare l'eventuale pagamento dell'assegno. Il dipendente addetto, dopo aver assunto informazioni telefoniche dalla banca trassata, ha confermato il positivo esito del citato titolo di credito. A seguito di tale informazione la società ricorrente ha, quindi, provveduto alla consegna degli arredi.



Lo stesso giorno, tuttavia, dall'intermediario è arrivata la notizia che l'assegno in parola era risultato privo di provvista e quindi doveva considerarsi impagato.

La società ricorrente, pur avendo avviato azioni di recupero nei confronti del cliente inadempiente l'originale obbligazione contrattuale, ha ritenuto "negligente" il comportamento dell'intermediario per aver fornito, seppur in buona fede, notizie non rispondenti al vero che hanno poi determinato un danno patrimoniale.

Il ricorrente imputa, dunque, all'intermediario un comportamento "*caratterizzato da evidente superficialità e carenza di perizia*". A parere del legale del ricorrente, la condotta dell'intermediario è stata "*inadeguata e gravemente negligente*", avendo causato un danno patrimoniale alla società ricorrente.

La documentazione allegata al ricorso consta, tra l'altro, dei seguenti documenti:

- contratto di vendita dei mobili;
- copia dell'assegno bancario oggetto del contendere;
- dichiarazione del responsabile della filiale dove la società ricorrente intrattiene i rapporti con l'intermediario;
- lettera di contestazione inviata alla banca trassata e relativa risposta;
- lettera di messa in mora all'acquirente inadempiente.

Va sottolineato che prima della presentazione del ricorso all'ABF vi è stata, nel luglio 2009, una corrispondenza tra lo studio legale che rappresentava la società ricorrente e l'intermediario, corrispondenza che, tuttavia, non è servita a risolvere la vertenza.

L'intermediario ha presentato nota di controdeduzioni per il tramite del Conciliatore bancario finanziario con posta elettronica certificata del 29 dicembre 2009.

Nella prima parte della nota è stato precisato che, stante un consolidato rapporto con la società ricorrente, più volte in passato erano state fornite al legale rappresentante della stessa le informazioni di esito sugli assegni bancari versati prima della loro effettiva disponibilità e che comunque la società ricorrente era a conoscenza del fatto che tali informazioni telefoniche non derivavano dalla procedura di esito telematico e quindi erano prive di ogni valenza giuridica.

L'intermediario poi, sottolineando che nella fattispecie oggetto del contendere l'informazione errata sull'esito dell'assegno era stata fornita dalla banca trassata, ha richiamato le clausole contrattuali che regolano i rapporti di conto corrente bancario e che prevedono l'accredito degli assegni "*salvo buon fine*" e la facoltà della banca, in caso di mancato incasso, di effettuare l'addebito in conto.

Nella nota viene evidenziato che, sempre nell'ottica di collaborazione con la ricorrente, era stata rilasciata dal responsabile della dipendenza una dichiarazione in cui venivano riepilogati i fatti accaduti.

Facendo riferimento al contratto di vendita dei mobili stipulato dalla ricorrente, l'intermediario ha rappresentato poi che il lasso di tempo previsto per la consegna degli arredi risultava troppo breve rispetto al versamento dell'assegno (3 gg.) e comunque era inferiore ai 7 giorni lavorativi previsti nel contratto di conto corrente in materia di disponibilità degli assegni bancari (come da allegato foglio informativo).

In conclusione l'intermediario ha respinto ogni richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente e ha ribadito che il proprio comportamento è stato caratterizzato dal pieno rispetto delle norme contrattuali.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 11 febbraio 2010.

DIRITTO



La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in questione attiene all'utilizzo e alla valenza del c.d. "benefondi", cioè l'uso interbancario di richiedere e dare, attraverso diversi strumenti di comunicazione, conferma circa l'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni in conto corrente.

Nel caso in esame la prassi del "benefondi" ha coinvolto anche il cliente che ha ricevuto notizie errate dalla banca in merito all'esito di un assegno versato sul proprio conto corrente.

Appare fin d'ora opportuno sottolineare che le circostanze dell'errata comunicazione del "benefondi", così come la fonte di reperimento dell'informazione, risultano non solo non contestate, ma espressamente riconosciute dall'intermediario, tanto che possono ritenersi fatti pacifici.

L'istituto del c.d. "benefondi" fa parte di una prassi informale adottata dagli istituti di credito, e come tale non pare poter essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento sul conto corrente, a meno che tale obbligo discenda da un'apposita regolamentazione pattizia; con ciò tuttavia, e pur ricordando che il cd. "benefondi" costituisce un accertamento informale della banca, non si può non rilevare che questo è fonte di affidamento per colui che abbia richiesto una specifica informazione e, come tale, può quindi essere fonte di responsabilità.

Giova ricordare che, per quanto attiene ai rapporti tra intermediari, si sono verificati casi in cui la banca trattaria, alla quale erano state chieste informazioni relativamente all'esistenza di una provvista sufficiente, abbia fornito all'istituto richiedente notizie non corrispondenti alla situazione esistente al momento della richiesta, garantendo magari provviste poi verificatesi inadeguate o inesistenti. In queste ipotesi la giurisprudenza dominante ha considerato la banca autrice d'informazioni non veritiere (colpose o dolose), responsabile di un illecito extracontrattuale e, come tale, obbligata al risarcimento dei danni causati (in tal senso, Cass., 9/6/1998, n. 5659).

Ciò chiarito, si deve ora notare che, anche relativamente alla diversa ipotesi del rapporto tra banca e cliente, la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono che l'intermediario che abbia assicurato a un cliente correntista - su richiesta di quest'ultimo - l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno, nel caso in cui tali notizie non risultino rispondenti alla reale situazione al momento della richiesta, è certamente responsabile nei confronti del cliente. In questo caso, tuttavia, non si configura una responsabilità aquilana, ma l'istituto di credito risulta contrattualmente responsabile nei confronti del correntista.

Infatti, tra la banca ed il singolo cliente si configura un rapporto di mandato ex art. 1703 cod. civ., relativamente a tutte le operazioni che l'istituto deve eseguire, in forza del quale la mandataria si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del cliente e ad eseguire l'incarico con la diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ.

Pertanto la banca va considerata responsabile - per le informazioni non veritiere fornite da un dipendente e compiute nell'esercizio delle incombenze a questo dipendente affidate - ai sensi degli artt. 1176 e 1710 cod. civ. (cfr., sul punto, in un caso molto simile a quello oggetto del presente procedimento, Cass., 5/7/2000, n. 8983, secondo la quale *"deve affermarsi che la banca, che tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato quest'ultimo, telefonicamente o in altro modo, circa l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente (c.d. benefondi) è contrattualmente responsabile, configurandosi nella specie un rapporto di mandato, se le notizie date non risultano poi rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a carico dell'istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria").

Non solo; sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, alla banca è imposto un obbligo di diligenza molto più rigoroso di quello ordinario previsto dal 1° comma dell'art. 1176 cod. civ., posto che la responsabilità di un istituto di credito va valutata, proprio in ragione della particolare attività da questo espletata, in modo più rigoroso (cfr., ancora, Cass., 5/7/2000, n. 8983, cit., la quale ha espressamente statuito che *“la responsabilità di un istituto di credito, infatti, deve essere rigorosamente valutata, in quanto connessa all'espletamento dell'attività bancaria in senso tipico, come «raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito» riservata a determinati enti, sottoposti ad un particolare sistema di autorizzazioni, vigilanza, controllo e «trasparenza» (si veda il D.Lgs. n. 385/93), con riferimento alla specifica «natura» (ex art. 1176, secondo comma, c.c.) di tali compiti e di ogni ulteriore comportamento in essi rientrante nell'ambito del rapporto ente bancario-cliente”*).

Orbene, non può negarsi che il danno cagionato alla ricorrente è consistito nel mancato incasso dell'importo relativo all'assegno dopo che si era provveduto alla consegna dei beni oggetto del contratto di vendita cui l'assegno si riferiva (oltre, ovviamente alle conseguenti spese legali), danno che si presenta indubbiamente quale conseguenza immediata e diretta del negligente comportamento del dipendente della Banca, che ha ingenerato un legittimo affidamento nel cliente, “indotto” ad eseguire la propria prestazione (consegna dei beni) proprio in conseguenza dell'informazione (non veritiera) che gli era stata fornita.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e indica all'intermediario di versare alla ricorrente la somma di € 7.700,00, oltre interessi legali dal 19.12.2008, nonché la somma di € 400.00, oltre IVA e CPA, a titolo di rimborso delle spese legali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO